



Decreto Dirigenziale n. 78 del 12/02/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL "TAGLIO DI UN BOSCO CEDUO CASTANILE FG. 4 P.LLA 247 LOC. MOGLITERNA PIANO MOGLIERINA DEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA (SA)" - PROPOSTO DALLA SIG.RA GRANDINETTI ANGELA - CUP 7622.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18/11/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS) e successivamente con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 441196 in data 25/06/2015 contrassegnata con CUP 7622, la Sig.ra Grandinetti Angela residente alla Via Della Mendola n. 44 – 00135 - Roma ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al "Taglio di un bosco ceduo castanile Fg. 4 p.IIa 247 loc. Moglitterna Piano Moglierina del comune di Montano Antilia (SA)";
- a. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dall'Arch. Josè Montesano e dall'Arch. Simonetta Volpe, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- b. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 522050 del 27/07/2015, la Sig.ra Grandinetti Angela ha trasmesso integrazioni (PEC) acquisite al prot. n. reg. 640583 del 25/09/2015;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 01/12/2015, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata raccomandando il rispetto delle prescrizioni di:
 - a.1 Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. 11032 del 30.08.2015:
 - a.1.1 nei settori adiacenti ai nuclei di Robinia pseudacacia, divieto di effettuare tagli, in quanto favoriscono la proliferazione di tale specie esotica invasiva.
 - a.1.2 aumentare il numero delle matricine, anche un centinaio per ettaro - invece delle 50 previste dal piano dei tagli (pag 10) - avendo cura di lasciare esemplari di castagno caratterizzati da un buon diametro del tronco (e non sottili matricine, come si osserva di frequente, anche per evitare il pericoli di schianto da isolamento).
 - a.1.3 favorire anche le altre specie, rilasciando quindi come matricine anche esemplari di essenze arboree diverse dal castagno, tenendo conto della mescolanza delle specie e della loro percentuale di rappresentanza e facendo riferimento anche ai boschi naturali presenti nelle aree adiacenti; lo scopo finale, in sintesi, è favorire la ricostituzione di un bosco misto quanto più "naturale" possibile.
 - a.1.4 scegliere matricine soprattutto fra le piante da seme, distribuite il più uniformemente possibile su tutta la superficie.
 - a.1.5 effettuare un controllo e un monitoraggio dell'effettivo rispetto delle suddette "condizioni" durante le operazioni di taglio.
 - a.2 UOD Salerno ex STAPF prot. n. 2013.0442594 del 20/06/2013 ovvero:
 - a.2.1 la scelta delle matricine dovrà avvenire tra le piante da seme o in mancanza fra i polloni migliori e più sviluppati, distribuite il più uniformemente possibile su tutta la superficie; la scelta delle stesse dovrà tenere conto della mescolanza delle specie e della loro percentuale di rappresentanza;
 - a.2.2 lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione dovrà compiersi il più prontamente possibile e procedere in uno al taglio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso;
 - a.2.3 il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di sei anni dopo il taglio
 - a.3 inoltre si prescrive:
 - a.3.1 l'interdizione delle attività del cantiere forestale dal 1 aprile al 15 luglio, periodo di massima attività riproduttiva della fauna nella fascia altimetrica considerata,
 - a.3.2 di rilasciare eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno 1 ad ettaro, per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi e come substrato necessario alle funzioni biologiche svolte dalla fauna di interesse comunitario nonché per la conservazione di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.)

- a.3.3 di rilasciare di almeno 2 piante ad ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito, scelte tra i soggetti dominanti di maggior diametro
 - a.3.4 rilasciare degli alberi, anche morti, che presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio. Queste piante non si sommano a quelle previste al punto precedente.
 - a.3.5 di salvaguardare le specie rare e sporadiche ove presenti, quali *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*, anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile;
 - a.3.6 di adottare, durante le attività selvicolturali, tutte quelle tecniche e strumentazioni utili al fine di evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica di interesse comunitario e prioritario;
 - a.3.7 di intraprendere misure atte a non incorrere nella azione "distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli" e, dunque, il rilascio a dote di tutte le piante sito di nidificazioni e di una area circolare interdotta al taglio di almeno 20 metri di raggio intorno alla pianta.
 - a.3.8 il divieto l'apertura di nuove piste forestali
 - a.3.9 il divieto di scavi né movimenti di terra di qualsiasi tipo;
 - a.3.10 la salvaguardia, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile;
 - a.3.11 di intraprendere misure atte a non incorrere nella azione "distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli",
 - a.3.12 i residui di lavorazione non devono essere bruciati in loco ma devono essere allontanati dal bosco dopo essere stati raccolti nelle apposite piazzole,
 - a.3.13 che le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, devono essere allontanate procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale.
- b. che l'esito della Commissione del 01/12/2015, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Sig.ra Grandinetti Angela con nota prot. reg. n. 900932 del 28/12/2015;
- c. che la Sig.ra Grandinetti Angela ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 26/05/2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;

- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 01/12/2015, relativamente al "Taglio di un bosco ceduo castanile Fg. 4 p.lla 247 loc. Moglitterna Piano Moglierina del comune di Montano Antilia (SA)" proposto dalla Sig.ra Grandinetti Angela residente alla Via Della Mendola n. 44 – 00135 – Roma, raccomandando il rispetto delle prescrizioni di:
 - 1.1 Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. 11032 del 30.08.2015:
 - 1.1.1 nei settori adiacenti ai nuclei di Robinia pseudacacia, divieto di effettuare tagli, in quanto favoriscono la proliferazione di tale specie esotica invasiva.
 - 1.1.2 aumentare il numero delle matricine, anche un centinaio per ettaro - invece delle 50 previste dal piano dei tagli (pag 10) - avendo cura di lasciare esemplari di castagno caratterizzati da un buon diametro del tronco (e non sottili matricine, come si osserva di frequente, anche per evitare il pericoli di schianto da isolamento).
 - 1.1.3 favorire anche le altre specie, rilasciando quindi come matricine anche esemplari di essenze arboree diverse dal castagno, tenendo conto della mescolanza delle specie e della loro percentuale di rappresentanza e facendo riferimento anche ai boschi naturali presenti nelle aree adiacenti; lo scopo finale, in sintesi, è favorire la ricostituzione di un bosco misto quanto più "naturale" possibile.
 - 1.1.4 scegliere matricine soprattutto fra le piante da seme, distribuite il più uniformemente possibile su tutta la superficie.
 - 1.1.5 effettuare un controllo e un monitoraggio dell'effettivo rispetto delle suddette "condizioni" durante le operazioni di taglio.
 - 1.2 UOD Salerno ex STAPF prot. n. 2013.0442594 del 20/06/2013 ovvero:
 - 1.2.1 la scelta delle matricine dovrà avvenire tra le piante da seme o in mancanza fra i polloni migliori e più sviluppati, distribuite il più uniformemente possibile su tutta la superficie; la scelta delle stesse dovrà tenere conto della mescolanza delle specie e della loro percentuale di rappresentanza;
 - 1.2.2 lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione dovrà compiersi il più prontamente possibile e procedere in uno al taglio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso;
 - 1.2.3 il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di sei anni dopo il taglio
 - 1.3 inoltre si prescrive:
 - 1.3.1 l'interdizione delle attività del cantiere forestale dal 1 aprile al 15 luglio, periodo di massima attività riproduttiva della fauna nella fascia altimetrica considerata,
 - 1.3.2 di rilasciare eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno 1 ad ettaro, per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi e come substrato necessario alle funzioni biologiche svolte dalla fauna di interesse comunitario nonché per la conservazione di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.)
 - 1.3.3 di rilasciare di almeno 2 piante ad ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito, scelte tra i soggetti dominanti di maggior diametro

- 1.3.4 rilasciare degli alberi, anche morti, che presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio Queste piante non si sommano a quelle previste al punto precedente.
 - 1.3.5 di salvaguardare le specie rare e sporadiche ove presenti, quali *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*, anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile;
 - 1.3.6 di adottare, durante le attività selvicolturali, tutte quelle tecniche e strumentazioni utili al fine di evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica di interesse comunitario e prioritario;
 - 1.3.7 di intraprendere misure atte a non incorrere nella azione "distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli" e, dunque, il rilascio a dote di tutte le piante sito di nidificazioni e di una area circolare interdotta al taglio di almeno 20 metri di raggio intorno alla pianta.
 - 1.3.8 il divieto l'apertura di nuove piste forestali
 - 1.3.9 il divieto di scavi né movimenti di terra di qualsiasi tipo;
 - 1.3.10 la salvaguardia, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile;
 - 1.3.11 di intraprendere misure atte a non incorrere nella azione "distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli",
 - 1.3.12 i residui di lavorazione non devono essere bruciati in loco ma devono essere allontanati dal bosco dopo essere stati raccolti nelle apposite piazzole,
 - 1.3.13 che le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, devono essere allontanate procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1 alla Sig.ra Grandinetti Angela Via Della Mendola n. 44 – 00135 – Roma;
 - 5.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 5.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio